

IVA

Accordo transattivo con società Ue: la disciplina fiscale ai fini Iva

di Marco Bargagli

Seminario di specializzazione

LE COMUNICAZIONI E LE DICHIARAZIONI DELLA HOLDING

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto le **prestazioni di servizio generiche**, per le quali non sono previste **specifiche deroghe ai criteri di territorialità**, rese nei **confronti di soggetti passivi Iva** (nei c.d. **rapporti Business to Business o B2B**), si **considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato** solo se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia, in base al **criterio del luogo del committente**, ex [articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#).

Infatti, per espressa disposizione normativa, le **prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato**:

- quando sono **rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato**;
- quando sono **rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato**.

Delineato, seppur brevemente, l'ambito giuridico di riferimento in tema di territorialità delle prestazioni di servizio, in relazione al **trattamento fiscale ai fini Iva** delle **somme da versare a seguito della stipula di un accordo transattivo intercorso tra le parti**, l'Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Grandi contribuenti, ha fornito specifici chiarimenti nella **risposta interpello n. 356/2021 pubblicata ieri, 19 maggio 2021**.

Il soggetto istante ha rappresentato che, per **ridefinire gli assetti negoziali scaturenti da due precedenti accordi**, a seguito della **sospensione della fornitura disposta dalla società committente (stabilità in un Paese europeo)**, ha concluso - con quest'ultima - un **accordo transattivo** che prevede la corresponsione, a favore della società Alfa S.p.A., di una determinata **somma di denaro**, come di seguito schematizzato.



Ciò posto, l'Agenzia delle entrate ha **tratteggiato la disciplina tributaria prevista ai fini Iva** a fronte della somma che la **società committente Delta (estera)** dovrà **versare alla società istante Alfa (italiana)**, in esecuzione **dell'accordo transattivo** sopra schematizzato rendendosi necessaria, in tale contesto, **un'attenta verifica circa la "funzione economica" delle somme versate**.

Nello specifico, occorre accettare se le stesse:

- **costituiscono l'effettivo corrispettivo di una cessione di beni e/o di un servizio fornito nell'ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da prestazioni sinallagmatiche**, con conseguente **nesso diretto** tra **cessione di beni e/o il servizio reso** e **il controvalore ricevuto** (cfr. sentenze 08.03.1988, causa 0102/86, causa C-16/93, causa C-174/00, causa C-210/04);
- sono state **versate a titolo di liberalità**, oppure abbiano **natura meramente risarcitoria**.

Avuto riguardo alla **nozione di prestazione di servizi** l'**articolo 24, comma 1, Direttiva n. 112/2006** stabilisce che **"si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce una cessione di beni"**.

Inoltre, ai sensi dell'**articolo 25, comma 1, della citata Direttiva comunitaria**, **"una prestazione di servizi può consistere, tra l'altro, in una delle operazioni seguenti: (...) b) l'obbligo di non fare o di permettere un atto o una situazione (...)"**.

Conformemente, l'**ordinamento giuridico domestico** qualifica come **prestazioni di servizi ai fini Iva** **"le prestazioni verso corrispettivo dipendenti (...) in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte"** (ex [articolo 3, comma 1, D.P.R. 633/1972](#)).

Anche la **giurisprudenza comunitaria** ha affermato che una **prestazione di servizi** è effettuata “a titolo oneroso” e, pertanto, **realizza un'operazione imponibile** solo quando tra **l'autore di tale prestazione** e il suo destinatario intercorra un **rapporto giuridico** nell'ambito del quale avviene uno **scambio di prestazioni sinallagmatiche**, ove il **compenso ricevuto dall'autore di tale prestazione costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario** ([Corte di giustizia UE, sentenza del 16 dicembre 2010, causa C-270/09](#)).

Tale approccio ermeneutico è stato recepito anche dalla **giurisprudenza di legittimità** ([Corte di Cassazione, sentenza n. 23668 del 01.10.2018](#)), la quale ha tracciato i caratteri distintivi della prestazione di servizi come di seguito indicato:

- **configurabilità di un rapporto giuridico da cui scaturiscano le attribuzioni patrimoniali;**
- **reciprocità delle attribuzioni**, data dalla sussistenza di un **nesso diretto tra il servizio fornito al destinatario ed il compenso da costui corrisposto** (*ex multis*, [Corte di cassazione, sentenza n. 14406 del 09.06.2017](#) e [Corte Giustizia sentenza del 22.02.2018, causa C-182/17](#)).

Ciò detto, giova ricordare che l'accordo transattivo prospettato nell'istanza di interpello stabilisce che: *“le parti con la presente risolvono ogni e qualsiasi reclamo reciproco che le stesse possano avere in connessione con i contratti, la loro esecuzione e sospensione, con reciproca rinuncia di qualsivoglia richiesta e reclamo ai sensi dei contratti - soggetta al pagamento da parte di Delta ad Alfa di euro XXX (un XXXX/00 euro) (di seguito pagamento) per le attività eseguite ed i costi sostenuti da Alfa ai sensi dei contratti prima della data della loro sospensione”*.

Esaminando la predetta **fattispecie negoziale** emerge così che la somma viene corrisposta a fronte **dell'impegno assunto da Alfa S.p.A.**, nell'ambito di un **rapporto giuridico intercorrente con Delta**, di rinunciare all'esercizio di qualsiasi richiesta e/o pretesa nei confronti della **società committente** a seguito della risoluzione dei contratti di fornitura disposta ad opera di quest'ultima.

Tale circostanza consente di **qualificare la somma dovuta**, il cui ammontare è parametrato in base alle attività svolte e alla copertura dei costi sostenuti dalla società istante fino alla data di sospensione dei contratti di fornitura, come **il corrispettivo previsto per l'assunzione di un obbligo di non fare/permettere posto a carico della società istante**, inquadrabile quest'ultimo tra i **“servizi generici”** eseguiti nei confronti di un **soggetto passivo Iva residente in un Paese europeo escluso da imposizione nel territorio dello Stato italiano**, ai sensi dell'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#) (cfr. [risposta n. 145 pubblicata il 03.03.2021](#)).